

La lettera di Benedetto XVI inviata ai cattolici in Cina il 27 maggio 2007 ha costituito un intervento di rilevante significato non solo in ambito intraecclesiale, ma anche per la rinnovata fiducia che le relazioni tra Repubblica Popolare Cinese e Chiesa cattolica stanno vivendo una nuova stagione. Sulla scorta di tale certezza, è sembrato utile divulgare il testo delle facoltà speciali che sono state concesse nel 1978, dall'allora Congregazione di *Propaganda Fide*, ai sacerdoti e ai fedeli dimoranti in Cina, testo rimasto finora a disposizione di pochi e che ora viene pubblicato nell'originale in lingua latina e nelle versioni italiana, inglese, francese e cinese. Sulla scorta di tale testo sarà possibile avere uno spaccato della situazione storico-ecclesiale, dei mutamenti avvenuti e degli auspicabili eventi futuri che potranno rendere sempre più proficue le relazioni della Chiesa con la Repubblica Popolare Cinese. Le suddette facoltà oggi non sono più in vigore, in quanto revocate proprio dalla menzionata lettera di Benedetto XVI, che al n. 18 recita: «Considerando in primo luogo alcuni positivi sviluppi della situazione della Chiesa in Cina, in secondo luogo le maggiori opportunità e facilitazioni nelle comunicazioni e, da ultimo, le richieste che diversi Vescovi e sacerdoti hanno qui indirizzato, con la presente Lettera revoco tutte le facoltà che erano state concesse per far fronte a particolari esigenze pastorali, sorte in tempi veramente difficili. Lo stesso dicasi per tutte le direttive di ordine pastorale, passate e recenti. I principi dottrinali, che le ispiravano, trovano ora nuova applicazione nelle direttive, contenute nella presente lettera»<sup>1</sup>.

Il presente volume non intende affrontare la complessa situazione della presenza della Chiesa in Cina<sup>2</sup>, ma più realisticamente, partendo dalle revocate facoltà speciali del 1978, si sofferma solamente su alcuni aspetti.

Nel quadro di una presentazione delle ampie facoltà della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, si prospetta l'attuale e per certi versi nuova situa-

1 BENEDICTUS PP. XVI, *Epistula Venerati confratelli Vescovi, ai Vescovi, ai presbiteri, alle persone consacrate e ai fedeli laici della Chiesa cattolica nella Repubblica Popolare Cinese*, 27 maggio 2007, AAS XCIX (2007), 580. Cf. 教宗本篤十六世, *致中华人民共和国内天主教主教、司铎、度奉献生活者、教友*, 二七年五月二十七日, 梵蒂冈城 2007.

2 Per una riflessione complessiva e per alcune ipotesi di soluzione, rimando allo studio di P. CHEN HUI, *Episcopato e successione apostolica nella Chiesa in Cina: questioni e proposte*, "Ius Missionale" VI (2012), 117-156.

zione dei cattolici in Cina, soprattutto per quanto concerne la vita sacramentale di quei fedeli.

Si considerano poi le facoltà speciali e i privilegi concessi nel 1978 nello specifico contesto storico della prima fase post-maoista. La questione della natura giuridica e dell'evoluzione delle facoltà speciali attraversa l'intera esperienza del diritto missionario e assume un rilievo particolare nel contesto storico del radicamento novecentesco della Chiesa cattolica in Cina. Si tratta di uno spaccato attraverso il quale il diritto missionario mostra tutta la propria capacità di adattamento e di flessibilità, nella necessità di amministrare i sacramenti e nel *munus* di governo dei Vescovi. Tale peculiarità, nonostante la riorganizzazione impressa dalla codificazione e dalla riflessione del Concilio Vaticano II all'ordinamento missionario, si evidenzia nell'organizzazione pastorale della Chiesa cinese durante la fase post-maoista. Fin dal 1919, anno in cui Benedetto XV emanava la lettera *Maximum illud*<sup>3</sup>, la Chiesa cattolica ha dimostrato interesse per il governo delle realtà missionarie. Tale attenzione è stata solennemente rinnovata da Benedetto XVI nel 2007, con la Lettera alla Chiesa cinese, documento giuridico e pastorale che apre nuovi orizzonti missionari nel rapporto tra il particolarismo culturale e l'universalismo della Chiesa cattolica, indicando soluzioni concrete, per attuare il consolidamento della Chiesa in Cina, e il dialogo tra la Santa Sede e il governo civile.

Si presenta la figura di Celso Costantini (1876-1958)<sup>4</sup>, primo Delegato apostolico in Cina, e l'impulso che seppe dare nella preparazione degli accordi diplomatici tra Santa Sede e Repubblica Cinese. Le piene relazioni diplomatiche tra Chiesa e Stato in Cina rappresentarono un nodo cruciale plurisecolare, sciolto con l'arrivo in Vaticano nel 1943 del primo ambasciatore cinese e con l'erezione della nunziatura apostolica a Nanchino nel 1946. Al positivo risultato, fortemente contrastato dal governo francese, si giunse percorrendo vie tortuose che non sono ancora del tutto chiare, anche a causa della non accessibilità di una parte delle relative fonti storiche. Nuova luce in questa materia è stata portata, grazie a ricerche compiute negli archivi della Santa Sede e all'esame degli scritti lasciati dal cardinale Celso Costantini, vero protagonista per la soluzione della travagliata vicenda quando fu, come già detto, il primo Delegato apostolico tra gli eredi del Celeste Impero (1922-1933) e poi Segretario di *Propaganda Fide* (1935-1952).

Come è noto, a partire dalla fine della prima metà del Novecento, la Chiesa in Cina ha dovuto affrontare grandi sfide. Le persecuzioni hanno costretto ministri

sacri e fedeli alla clandestinità con detrimento per la vita di fede, per lo più priva di strutture ordinarie.

In quanto territorio di missione, la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli ha esercitato in Cina competenza diretta ed immediata, già dal 1949, con il sistema delle cosiddette facoltà speciali, allo scopo di rispondere alle limitazioni imposte ai cattolici e alla Chiesa e di favorirne la vita cristiana, a seguito dell'instaurazione del regime comunista.

Per quanto concerne specificamente il matrimonio canonico, le facoltà del 1978 prevedono che in Cina, fino a quando le circostanze lo richiedono, i fedeli non sono vincolati dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, da cui la Chiesa normalmente dispensa, né dalla forma canonica, essendo sufficiente che le parti esprimano il loro consenso validamente davanti a due testimoni; che i sacerdoti possono legittimamente assistere al matrimonio di ogni fedele, in tutto il territorio della Cina, anche senza testimoni, purché lo stato libero delle parti sia evidente e non vi sia alcun impedimento di diritto naturale o divino; che i ministri o i lettori e gli accoliti possono fare lo stesso nei loro rispettivi territori. Nei matrimoni misti, per quanto è possibile, si prevede che siano osservate le cauzioni necessarie. I matrimoni canonici dovrebbero essere celebrati secondo i requisiti del diritto civile. I sacerdoti sono autorizzati ad applicare il privilegio paolino legittimamente e validamente, anche se l'altro partner del nuovo matrimonio non è battezzato, dopo aver debitamente osservate le dovute cautele.

Alla luce di queste facoltà e privilegi, si comprende che la Santa Sede ha riservato una particolare attenzione pastorale al fine di rendere più facile la vita dei fedeli di quel paese, soprattutto a causa delle difficoltà, o spesso dell'impossibilità, di rispettare le norme canoniche. Così l'impedimento di disparità di culto non era più vincolante; infatti tanti matrimoni sono stati celebrati senza alcuna considerazione per questo impedimento, in ragione di queste facoltà e privilegi. Lo stesso si deve dire per la forma canonica, non obbligatoria, sotto il vigore di quelle facoltà speciali. Inoltre, molto spesso è accaduto che i matrimoni sono stati celebrati ma senza la registrazione, così è avvenuto anche per il battesimo e per altri sacramenti. Tutto ciò per evitare ripercussioni sulla vita dei fedeli.

Oggi tale situazione è mutata. Infatti, tutte le facoltà che erano state concesse per far fronte a particolari esigenze pastorali, sorte in tempi veramente difficili, sono state revocate da Benedetto XVI, nella sua lettera del 27 maggio 2007 ai Vescovi,

ai sacerdoti, alle persone consacrate e ai fedeli laici della Chiesa cattolica nella Repubblica Popolare Cinese. Questo passo è stato ritenuto necessario, già da qualche tempo, perché pare che la situazione dei cattolici in Cina sia migliorata ed è ora possibile seguire più facilmente che in passato le norme di diritto universale.

Segnale chiaro di tale normalizzazione è il fatto che negli ultimi anni, soprattutto da alcune regioni della Cina, i fedeli hanno iniziato a presentare alla Santa Sede le cause matrimoniali, chiedendo una decisione da parte della Chiesa.

La particolare situazione culturale e sociale dei cattolici in Cina prevede che il matrimonio venga perfezionato in tre fasi: la registrazione presso il competente ufficio di stato civile, la celebrazione religiosa in chiesa o in altro luogo e, infine, la festa tradizionale. Dal punto di vista canonico, a partire dal momento della celebrazione religiosa, le parti sono considerate marito e moglie, ma normalmente non iniziano a vivere insieme, perché devono celebrare il matrimonio tradizionale, che può avvenire a distanza anche di mesi da quello celebrato in chiesa. Fino a tale momento, la mentalità popolare non ritiene il matrimonio come vero vincolo ed i partners continuano ad abitare presso la rispettiva famiglia. Non di rado accade che durante questo periodo i partners rompono il vincolo matrimoniale prima della celebrazione tradizionale e non intendono più instaurare la legittima convivenza coniugale. Sotto il profilo canonico, tale situazione si risolve in un caso di matrimonio *ratum et non consummatum* e per essere liberi di contrarre nuove nozze, le parti chiedono la dispensa pontificia.

La ragione principale per cui diversi sposi non instaurano la convivenza coniugale dopo la celebrazione canonica e prima di quella tradizionale risiede nel costume di concordare i matrimoni da parte dalle famiglie e dei parenti e spesso non si chiede nemmeno l'opinione dei futuri sposi, specialmente delle ragazze. Non essendo in loco tribunali ecclesiastici, per la dichiarazione di nullità e per altre procedure amministrative, le parti si rivolgono alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Anche se la normativa canonica è chiara e prevede norme specifiche sia per la costituzione dei tribunali ecclesiastici di prima e seconda istanza, sia per la trattazione delle cause matrimoniali, in via giudiziale o in via amministrativa, a seconda dei casi, tuttavia in Cina, come in molti altri territori cosiddetti di missione, la costituzione dei tribunali ecclesiastici non è un dato acquisito, sia per ra-

gioni esterne, legate purtroppo ancora ad un non pieno, se non addirittura assente esercizio del diritto di libertà religiosa, sia per ragioni interne, soprattutto per la carenza di personale preparato. A tal proposito, la Chiesa in Cina non ha ancora raggiunto quel livello di sufficiente autonomia e competenza per istruire un processo canonico ordinario; perciò, considerato che molte circoscrizioni ecclesiastiche sono vacanti o che i Vescovi non sono in grado di esercitare il loro ministero pastorale con sufficiente libertà, considerata, altresì, la particolare situazione creatasi con la divisione interna alla comunità cattolica tra la cosiddetta Chiesa ufficiale e quella sotterranea, i fedeli frequentemente fanno appello alla Santa Sede per vedere chiarita e definita la loro condizione matrimoniale.

Proprio per venire incontro a tali difficoltà, Benedetto XVI ha concesso, non per legge ma per il tramite di facoltà speciali, alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli di intervenire nella verifica della validità o meno dei matrimoni celebrati nel territorio della Cina con una decisione in via extragiudiziale<sup>5</sup>.

È noto che una decisione extragiudiziale su una causa di nullità matrimoniale<sup>6</sup>, che per natura sua, richiede un processo giudiziale, non è una procedura nuova nella Chiesa. Già la Costituzione apostolica *Sapienti Consilio* di Pio X<sup>7</sup> aveva concesso alla Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti la competenza di trattare questioni riguardanti la validità del matrimonio e della sacra ordinazione.

3 BENEDICTUS PP. XV, Epistola apostolica *Maximum Illud*, ad Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos orbis catholici, de fide catholica per orbem terrarum propaganda, 30 novembris 1919, AAS XI (1919), 440-455.

4 Per una presentazione sintetica ma efficace si veda V. MOSCA, *Nota bibliografica sul Cardinale Celso Costantini*, "Ius Missionale" VI (2012), 281-297.

5 Prot. nn. 5630/08; 0579/09. In pratica la procedura extragiudiziale, sebbene non abbia una rigida configurazione, viene svolta da una commissione giuridica "esterna", nominata dal Prefetto del dicastero missionario, e che agisce "collegialmente" (normalmente 5 commissari), alla presenza del Segretario, del Sotto-segretario e di due ufficiali, membri della commissione giuridica interna al Dicastero. Ogni causa viene studiata da un ponente e da un votante che sottopongono il proprio voto alla discussione e al parere degli altri commissari, dei superiori del Dicastero e degli ufficiali presenti. Esaurita la discussione, la causa si conclude con una decisione definitiva.

6 Sul punto, per una presentazione esaustiva, con riferimenti anche alla vigente facoltà che la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli gode per le cause provenienti dalla Cina, rimando a M.J. ARROBA CONDE, *La procedura extragiudiziale per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Vol. IV, *Prassi amministrativa e procedure speciali*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, 173-186.

7 PIUS PP. X, Constitutio apostolica *Sapienti Consilio*, de romana Curia, 29 iunii 1908, in ASS LI (1908), 425-440.

Così cause matrimoniali sono state trattate amministrativamente, ma solo quando la stessa Congregazione ha ritenuto che non vi era alcuna necessità di un processo giudiziario, perché il caso era evidente. Questa competenza fu confermata dal can. 249 § 3 del CIC/17<sup>8</sup> ed è stata esercitata dal suddetto dicastero fino al trasferimento di competenza alla Segnatura Apostolica<sup>9</sup>, operato sotto il pontificato di Paolo VI, con la Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*<sup>10</sup>.

Nelle intenzioni del dicastero missionario, tale procedura extragiudiziale risponde ad un'esigenza molto concreta di legittima amministrazione della giustizia nella Chiesa anche nei territori carenti di tribunali, e pertanto intende venire incontro al diritto dei fedeli di ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio e di contrarne uno nuovo, diritto che non si può esercitare attraverso la via giudiziale ordinaria per l'impossibilità di instaurare un processo giudiziale.

Si può sperare che in futuro, grazie ai cambiamenti nei rapporti tra Chiesa e Cina<sup>11</sup> e soprattutto grazie alla formazione di validi canonisti locali, l'attuale regime di trattazione speciale di queste cause possa riprendere e percorrere un *iter* normale secondo la procedura ordinaria.

LUIGI SABBARESE

8 CIC/17, can. 249 § 3: «[...] Pariter ad eam deferri possunt quaestiones de validitate matrimonii, quas tamen, si accuratorem disquisitionem aut investigationem exigant, ad tribunal competens remittat [...]».

9 Cf. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione *Dignitas Connubii*, 25 gennaio 2005, art. 5, § 2: «La Segnatura Apostolica gode della facoltà di decidere mediante decreto i casi di nullità di matrimonio nei quali la nullità appaia evidente; ma, qualora si manifesti l'esigenza di indagine o esame più accurato, la Segnatura rinvierà al Tribunale competente o, se il caso lo richiede, a un altro Tribunale, che istruirà il processo di nullità secondo le disposizioni di legge», in *EV* 23/78.

10 Nessuna menzione di questa competenza venne fatta invece nella Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 1967, che all'art. 105 trasferì la vigilanza sui tribunali, prima spettante alla Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, alla Segnatura Apostolica, in *AAS* LIX (1967), 921.

11 Per alcuni nodi problematici nelle relazioni tra Chiesa cattolica e Repubblica Popolare Cinese, rinvio a B.F. PIGHIN (ed.), *Chiesa e Stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali*, Venezia, 2010. Per l'origine travagliata e gli antecedenti storici di tali relazioni rimando al testo dello stesso Autore nel presente volume.